

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n.. 1548/2025 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 18.4.2026 vertente

TRA

P1 , CF (...) rappresentato e difeso come in atti dall'avv.(...)

ATTORE

E

C1 ,CF:(...)

C2 , CF:(...)

rappresentati e difesi come in atti dall'avv.

CONVENUTO

OGGETTO: Arricchimento senza causa

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.

2. Con atto di citazione P1 e C2 hanno convenuto in giudizio la sorella C1 , per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro38.290,00 per mala gestio nell'esercizio delle funzioni di amministratore di sostegno della madre C3 nel periodo compreso tra il 21.7.2017 e il 1.7.2022, allorquando la stessa è stata sostituita nell' incarico, con provvedimento del Giudice tutelare, dall'avv. (...) ; la domanda si fonda sulla ritenuta effettuazione di prelievi ingiustificati dal conto dell'amministrata, oltre che sulla stipulazione di un finanziamento nel di lei nome, ma in realtà nell' interesse esclusivo della resistente, e sull'effettuazione di spese ingiustificate. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la condanna alla rimozione di rifiuti che sarebbero stati illecitamente interrati dalla resistente nella corte antistante l'immobile sito in B. V..

3. Si è costituita in giudizio la convenuta C1 , resistendo all'avversa domanda e spiegando domanda riconvenzionale. La resistente ha dedotto che la domanda attorea risulterebbe inammissibile per essere i rendiconti stati approvati senza contestazioni e ha contestato di aver mai interrato illecitamente rifiuti. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna

dei ricorrenti alla restituzione delle quote di affitto dell' immobile della de cuius C3 , che sarebbero state incassate e trattenute indebitamente dai fratelli a seguito della morte della madre: ciò per un importo pro quota mensile di Euro233,33, per un totale di Euro 6.999,00 relativo al periodo giugno 2023 - novembre 2025 (30 mensilità), rispetto al quale è stata corrisposta a luglio 2025 solo una parte della somma dovuta, pari a Euro2.921,00, lasciando ancora indebitamente trattenuta la somma residua di Euro4.078,90.

Ancora, la resistente ha dedotto che C2 , poco dopo la separazione coniugale, ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione della madre sin dal febbraio 2015, ivi permanendo fino al giugno 2018 e mantenendo il possesso delle chiavi sino al 2020; in base a tali circostanze, la resistente deduce che C2 avrebbe beneficiato di vitto, alloggio e altre utilità, stimabili complessivamente in circa Euro800,00 mensili e che detto beneficio, quantificabile in circa Euro32.000,00, costituirebbe a tutti gli effetti una donazione indiretta o anticipo sull'eredità, ai sensi degli artt. 769 c.c., da restituire ai coeredi nelle misura di 1/3 ciascuno - ciò senza peraltro formulare una corrispondente domanda in sede di conclusioni, restando dette allegazioni confinate alla parte motiva dell'atto.

Ha inoltre chiesto la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

4. In prima memoria integrativa parte attrice ha dedotto che l'approvazione dei rendiconti non esenta da responsabilità, in quanto questi non riportano in modo analitico gli estratti conto, ma solo i saldi iniziali e finali, e che comunque in più occasioni il Giudice tutelare ricusò l'autorizzazione su spese ritenute indebite; quanto alla domanda relativa all' indebito trattenimento dei canoni di locazione, ha richiamato allegazioni già svolte in sede penale, dove è stato dato conto della convocazione di un'assemblea dei comunisti a cui l'odierna resistente non avrebbe partecipato e in cui parte dei proventi sarebbero stati destinati a fondo imprevisti; ha poi contestato la domanda riconvenzionale proposta contro C2 per asserita donazione indiretta del valore di uso della casa della madre, allegando che questi avrebbe contribuito alle spese versando Euro500,00 mensili.

Gli attori hanno poi chiesto, in ulteriore via riconvenzionale, la condanna della resistente al pagamento della somma di Euro50.000,00 per avere abitato, con suo marito e suo figlio, presso la casa della madre dal 1983 al 1989 e, quindi, dal 1993 al 2010, formulando capitoli di prova al riguardo.

5. In prima memoria integrativa parte convenuta ha reiterato le difese sulla ritenuta efficacia preclusiva dell'approvazione del rendiconto; ha quindi contestato il verbale di comunione ereditaria richiamato da controparte, per una serie di ragioni. Ha inoltre formulato capitoli di prova orale.

6. In seconda memoria integrativa parte opponente ha reiterato le difese già svolte e asserito la validità delle decisioni assunte in sede di assemblea della comunione.

7. In seconda memoria integrativa parte resistente ha di nuovo ribadito le difese già svolte, si è opposta alle richieste avversarie di mezzi istruttori e, in specie, alla CTU ricostruttiva dei rapporti; ha domandato per la prima volta l'annullamento del verbale di comunione e chiesto al Tribunale di ordinare ai coeredi la disdetta del contratto di locazione che grava sull' immobile in comunione ereditaria e, in subordine, lo scioglimento della comunione ereditaria mediante vendita del compendio. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali nuove di controparte.

8. In via pregiudiziale di rito, e richiamando sul punto l'ordinanza del 29.1.2026, va dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande riconvenzionali spiegate dalle parti nel corso del giudizio, a partire dalla costituzione del convenuto e sino alle seconde memorie integrative.

In particolare:

-quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in comparsa, con cui si chiede "a)

condannare i fratelli P1 e C2 a restituire alla coerede C1 la quota di affitto indebitamente trattenuta pari ad Euro 4.078,90, con conseguente obbligo di accreditare per l'avvenire la quota di affitto spettante direttamente sul conto della convenuta; b) condannare altresì il sig. C2 alla restituzione della quota di 1/3 del beneficio economico indebitamente fruito, stimato in Euro 10.666,66, ovvero della diversa somma che il Tribunale riterrà equa e congrua, relativo ai vantaggi economici derivanti dalla convivenza con la madre nel periodo febbraio 2015 - /giugno 2018, come meglio dettagliato nella presente comparsa", essa è inammissibile perché non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione (oggetto di causa è la domanda di restituzione di somme in tese illegittimamente utilizzate dalla resistente durante la sua funzione di ADS della madre delle parti in causa, nonché la domanda di rimozione di rifiuti asseritamente interrati);

- quanto a tutte le ulteriori domande riconvenzionali, promosse tanto da parte attrice che convenuta nelle successive memorie, esse sono del pari e a maggior ragione inammissibili, in quanto non conseguenti a domande riconvenzionali di controparte ritualmente promosse, o comunque promosse oltre i termini processuali ultimi (con riferimento a quelle proposte in memoria di replica).

Alla declaratoria di inammissibilità di tali domande consegue il rigetto per irrilevanza di tutte le istanze istruttorie formulate al riguardo.

9. Può ora passarsi all'esame della prima domanda formulata da parte ricorrente, avente ad oggetto le restituzioni di somme che sarebbero state indebitamente prelevate dalla resistente durante l'esercizio del numus di amministratore di sostegno. La domanda è infondata.

Ai fini del decidere, si rende necessario ricostruire la natura e gli effetti del giudizio di approvazione del rendiconto da parte del Giudice tutelare, nonché le forme in cui questo può essere contestato.

In primo luogo va evidenziato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che questo giudicante condivide e fa propria, "la disciplina sul rendimento del conto finale, prevista per la tutela degli incapaci, si applica anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell' art. 411 c.c. e pertanto l' impugnazione del decreto di approvazione del menzionato conto, emesso dal giudice monocratico in funzione di giudice tutelare, deve essere decisa dal tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell' art. 45 disp. att. c.c con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione) e non dalla Corte d'appello, ai sensi dell' art. 720 bis c.p.c." (Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 4029 del 08/02/2022). Da ciò si ricava innanzitutto l'applicabilità del quadro normativo previsto dal Codice civile per la tutela degli incapaci anche ai beneficiari di amministrazione di sostegno; ne consegue che, anche in subiecta materia, sussiste una differenza strutturale tra il visto dei rendiconti periodici, sottoposti ad una approvazione "leggera", e l'approvazione del rendiconto finale, il quale è soggetto ad un rimedio tipico consistente nell' impugnazione ex art. 45 d.a.c.c., la quale si svolge nelle forme

del giudizio contenzioso ed è definita con sentenza pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale a seguito di un giudizio finalizzato ad accertare in via definitiva i saldi della gestione complessiva della gestione. La questione è stata di recente affrontata ex professo dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che "l'impugnazione con reclamo del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell' art. 45 disp.att.cod.civ. ed in composizione collegiale ex art. 50 bis cod.proc.civ.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell' art. 339 cod.proc.civ., ma non ricorribile per cassazione" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 33523 del 22/12/2025- Cass 17956/2008). Proprio la rilevanza di questo giudizio giustifica l'orientamento giurisprudenziale che offre una lettura ampia del novero dei soggetti legittimati, quali "interessati", a formulare la relativa impugnazione: ha infatti puntualizzato la Cassazione che, " in tema di rendimento del conto finale della tutela, gli " interessati", nel contraddittorio dei quali il giudice provvede qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare (art. 386, terzo comma, cod. civ.), non vanno individuati soltanto nei soggetti indicati nei primi due commi della stessa disposizione normativa (protutore, minore divenuto maggiore o emancipato, nuovo rappresentante legale), ma anche nell'erede, il quale è legittimato ad agire anche a tutela dell'eredità" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9470 del 19/07/2000).

Così ricostruito il quadro normativo, ritiene questo giudicante che ogni domanda restitutoria formulata dal diretto interessato o dai suoi eredi a conclusione della gestione tutelare (o equivalente, come si è detto) non possa essere formulata in contrasto con quanto risultante dal rendiconto finale approvato, prescrivendo l'ordinamento lo specifico ed esclusivo rimedio dell' impugnazione del rendiconto, giudizio in cui effettuare il riaccertamento in sede contenziosa della bontà della gestione tutelare e la verifica dell'esistenza di eventuali debiti restitutori in capo all'amministratore, curatore o tutore e riconnessi agli ammanchi definitivamente accertati.

Ne consegue l' inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione della somma di Euro38.290,00, in quanto non proposta nelle forme tipiche ed esclusive dell' impugnazione del rendiconto dinanzi al Giudice tutelare.

10.Quanto alla domanda di condanna della convenuta a rimuovere materiali nocivi asseritamente interrati nella corte antistante l' immobile sito in B. V., la stessa va respinta per radicale mancanza di prova, non avendo la parte attrice introdotto in giudizio alcun mezzo istruttorio a sostegno della propria pretesa.

11.In definitiva, le domande attoree introdotte con l'atto di citazione vanno respinte, mentre tutte le domande riconvenzionali proposte da ambo le parti vanno dichiarate inammissibili.

12.La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Deve infine esaminarsi la questione relativa alla condotta processuale della parte resistente. Come rilevato nel corso del giudizio, il procuratore della parte resistente, tanto nella comparsa di risposta quanto nelle due successive memorie, ha riportato, a sostegno delle proprie tesi, una serie di precedent giurisprudenziali, citati testualmente tra virgolette e accompagnati dagli estremi delle sentenze richiamate.

Come emerso a seguito di puntuale verifica, plurime citazioni, disseminate non in un solo atto, ma in più atti processuali, sono risultate artefatte, come evidenziato da questo giudice all'udienza del 28.1.2026.:

In comparsa di costituzione si riporta la seguente massima virgolettata:

"E' principio consolidato che l'approvazione del rendiconto da parte del Giudice Tutelare comporta una valutazione piena e sostanziale dell'operato del ciò rende inammissibile una successiva contestazione generale degli stessi atti da parte di terzi, salvo specifica prova di dolo o falsità, qui totalmente assenti (cfr. ex multis Cass. 2538/2021)". Tale massima non corrisponde alla relativa sentenza, che tratta materia di immigrazione.

In prima memoria integrativa, vengono inoltre effettuate le seguenti citazioni virgolettate:

"Non sono mai state riscontrate irregolarità gestionali né comportamenti negligenti, né il Giudice Tutelare ha mai disposto accertamenti aggiuntivi, confermando così la correttezza, la trasparenza e la piena legittimità della gestione. Al riguardo, la giurisprudenza consolidata ricorda che: "l'Amministratore di sostegno deve operare con diligenza e trasparenza, rispondendo esclusivamente alla tutela degli interessi del beneficiario, e i rendiconti approvati dal Giudice Tutelare costituiscono prova piena della regolarità della gestione" (Cass, civ., sez. 1, 12/03/2015, n. 5061), "La mera contestazione formale di voci di rendiconto, già approvate dal Giudice Tutelare, non è sufficiente a fondare una responsabilità dell'Amministratore di sostegno, salvo prova di dolo o grave negligenza" (Trib. Milano, 23/05/2018, n. 1123). "Le eccezioni marginali rilevate non inficiano la regolarità complessiva della gestione, né possono giustificare contestazioni reiterate che costituiscono abuso del processo" (Cass, civ., sez. II, 15/10/2019, n. 25789)."

Tutte le sentenze ivi citate, del pari, riguardano materia diversa, Alcuni di tali richiami risultano poi reiterati, sempre per esteso e tra virgolette, anche nella memoria di replica, come avviene, in particolare, per Cass, civ., sez. I, 12 marzo 2015, n. 5061.

All'esito di tali rilievi, ritenuto necessario effettuare una ulteriore verifica e consentire il contraddittorio sul punto, questo Giudice ha invitato il procuratore della parte resistente a dedurre e a produrre la giurisprudenza citata, dando conto della fonte dalla quale la stessa sarebbe stata tratta.

In sede di comparsa conclusionale la parte resistente ha citato e allegato nuova giurisprudenza, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione o giustificazione in ordine alle citazioni in precedenza riportate in atti. Il procuratore della parte resistente, nelle note di udienza del 30.3.2026, deduce piuttosto che i nuovi precedenti richiamati risultano ora effettivamente coerenti con le difese sostenute, e che ciò renderebbe superato quanto in precedenza osservato.

Tale tesi non appare condivisibile, in quanto ciò che rileva, ai fini della valutazione della condotta processuale della parte, non è la fondatezza della difesa svolta - attinente al merito del decidere -, bensì la censurabilità dell' inutile dispendio di tempo imposto al procuratore avversario e al Tribunale per ricercare ed esaminare numerosi precedenti giurisprudenziali risultati poi del tutto inventati con riguardo al contenuto riportato in atti. Rientra, infatti, nel minimo della diligenza professionale esigibile l'attendere che sentenze citate per esteso e testualmente virgolettate siano effettivamente esistenti e conformi agli estremi indicati.

Nel caso concreto, non nutrendosi alcun dubbio sulla buona fede dell'Avvocato ed essendo inimmaginabile la dolosa redazione ad hoc di precedenti inesistenti, la ragione più probabile di quanto accaduto appare ravvisabile in un uso superficiale degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, prona, come noto, ad episodi di c.d. allucinazione, consistenti nella creazione di una risposta convincente, ma fondata su elementi di fatto inesistenti. Detta condotta, tenuto conto della sua concreta gravità, inquadrabile nella negligenza omissiva, e della sua non occasionalità, in ragione della reiterazione in tre diversi atti processuali, deve trovare sanzione mediante l'applicazione officiosa dell' art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., al fine di riparare, rispettivamente, il pregiudizio cagionato alla controparte e all'Amministrazione della giustizia.

Per tali ragioni, si ritiene di condannare la parte resistente al pagamento di una somma, determinata secondo equità, pari a Euro500,00 in favore degli attori e a Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Dichiara inammissibile la domanda di condanna alla restituzione della somma di Euro38.290,00 formulata da parte attrice;
2. Rigetta la domanda di condanna della convenuta a rimuovere materiali nocivi asseritamente interrati nella corte antistante l'immobile sito in B. V. formulata da parte attrice.
3. Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro50.000,00 formulata da parte attrice in prima memoria integrativa.
4. Dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta in comparsa di costituzione e nelle memorie integrative.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
6. Condanna parte resistente al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, della somma di Euro500,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 III co c.p.c.
7. Condanna parte resistente al pagamento in favore della P2 della somma di Euro500,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 IV co c.p.c.

Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 D.M. n. 44 del 2011.

Conclusione

Così deciso in Rovigo, il 7 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 8 maggio 2026.